

Provincia di Sondrio  
Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti

La presente polizza è stipulata tra

|                             |
|-----------------------------|
| <b>PROVINCIA DI SONDRIO</b> |
|                             |
|                             |
| <b>C.F. 80002950147</b>     |

e

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>Impresa di Assicurazione</b> |
|                                 |
|                                 |
|                                 |

Durata del contratto

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>Dalle ore 24.00 del 31.12.2011</b> |
|                                       |
| <b>Alle ore 24.00 del 31.12.2014</b>  |
|                                       |

Con scadenza annuale al 31.12.

## **POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE**

### **Art. 1 - Definizioni**

Nel testo che segue, si intendono per:

- Assicurazione : Il contratto di assicurazione;
- Polizza : Il documento rilasciato dalla Società che prova l'assicurazione;
- Contraente : La Provincia di Sondrio soggetto che stipula l'assicurazione;
- Assicurato : La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto l'Ente Contraente che stipula in nome proprio nonché per conto delle persone fisiche e giuridiche sottoindicate:
- il rappresentante legale degli assicurati nonché le persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti tutti per danni cagionati nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o appartenenza agli Enti assicurati;
  - tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche), compresi gli insegnanti, i medici, il personale sanitario, i volontari del servizio civile, i volontari, i partecipanti ai corsi di formazione, di istruzione ed ai meeting, ingegneri, architetti, i partecipanti alle attività di ricerca geologica, speleontologica, ecologica e botanica, addetti ai servizi di vigilanza e simili quando agiscono nell'ambito o per conto degli assicurati;
  - gli organismi e le associazioni create da o per il personale dipendente;
  - gli Enti gestori di strutture convenzionate o formate dalla Provincia stessa per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali, assistenziali ed economiche;
- Società : La Società ..... impresa di assicurazioni nonché le coassicuratrici;

Provincia di Sondrio  
Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Prestatori di lavoro: | Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, anche occasionalmente, nell'esercizio dell'attività assicurata, indicate qui di seguito : <ol style="list-style-type: none"><li>1) Dirigenti, quadri, impiegati, operai dipendenti dell'Assicurato, nonché tutti gli altri soggetti per i quali sussista in capo all'Assicurato l'obbligo di assicurazione INAIL (ad esempio i c.d. "lavoratori a progetto") o per i quali l'Assicurato provveda volontariamente, ove previsto, all'assicurazione INAIL ( ad esempio "stagisti" o tirocinanti);</li><li>2) Persone per le quali l'obbligo di assicurazione INAIL ricada su soggetti diversi dall'Assicurato (ad esempio i lavoratori impiegati in forza di contratti di "somministrazione di lavoro");</li><li>3) Persone per le quali non vige l'obbligo di assicurazione INAIL</li></ol> |
| Premio                | : La somma dovuta dal Contraente alla Società in corrispettivo dell'Assicurazione ;  |
| Rischio               | : La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;  |
| Sinistro              | : Il verificarsi del fatto dannoso per il quale perviene all'assicurato richiesta di risarcimento;   |
| Indennizzo            | : La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;   |
| Franchigia            | : La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;   |
| Scoperto              | : La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;   |
| Cose                  | : Sia gli oggetti materiali sia gli animali;   |
| Danno corporale       | : Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale;   |
| Danni materiali       | : Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa;   |

Provincia di Sondrio  
Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti

|                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| Massimale<br>per sinistro            | : | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà; |
| Annualità<br>assicurativa            | : | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione;  |
| Emolumenti<br>annui lordi<br>erogati |   | quanto al lordo delle ritenute previdenziali, ove previste, i prestatori di lavoro di cui alla relativa definizione effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni.         |

## **PREMESSA**

### **Art. 2 - Attività degli Assicurati**

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario anche mediante la partecipazione ad Enti o Consorzi.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future (compreso quanto previsto dai D. Lgs. N. 81/08 s.m.i. e N. 494/96 smi).

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

### Descrizione del rischio

A titolo puramente esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni della copertura, si precisa che la garanzia é prestata per l'esercizio ed il funzionamento dei servizi di vigilanza e sorveglianza (quali VV.UU., guardie notturne, ecc.) svolti da personale anche armato, igiene, vigilanza sanitaria ed opere socio-assistenziali quali Centri Sociali, Comitati, Patronati, Assistentati Sociali e simili, nettezza urbana, annonari, mortuari, per la proprietà, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, segnaletica stradale, illuminazione pubblica e proprietà comunali in genere, piante, giardini, parchi pubblici, musei e pinacoteche, pubblici mercati, macelli, mense, uffici provinciali, asili nido, acquedotto, discariche, cave, distribuzione/erogazione gas metano, aziende agricole anche gestite da Terzi, scuole (anche per attività pre/post scolastica), teatri, pubblici spettacoli anche all'aperto ed in genere quanto per leggi, regolamenti, atti e provvedimenti, ordinanze del Presidente, della Giunta, del Consiglio Provinciale competente.

Sono espressamente inclusi i danni dovuti ad errori, disguidi o ritardi nella redazione, consegna o conservazione di atti e documenti, nonché da smarrimento dei medesimi.

### Individuazione degli Assicurati

Per l'individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione nelle/dalle garanzie si farà riferimento agli atti e registrazioni tenuti dal Contraente che si impegna a fornirne copia a semplice richiesta della Società solo in caso di sinistro.

## **NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI**

### **Art. 3- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C..

L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano tuttavia il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

### **Art. 4 - Disciplina della responsabilità**

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata:

norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

### **Art. 5 - Decorrenza e proroga dell'assicurazione**

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2011 e scade alle ore 24.00 del 31.12.2014 senza obbligo di disdetta.

E' comunque facoltà delle parti di recedere dal contratto al termine di ogni periodo assicurativo mediante lettera raccomandata da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.

Inoltre la Società si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

**Art. 6 - Limiti di indennizzo relativi alle Sezioni I e II**

R.C.T. € 7.500.000,00 per sinistro

R.C.O. € 4.000.000,00 per sinistro con il limite di  
€ 2.000.000,00 per persona

L'assicurazione di R.C.T. è prestata con una franchigia frontale di € 1.500,00 per sinistro, salvo ove siano indicate specifiche franchigie superiori.

La Società provvederà comunque alla gestione e liquidazione dei danni rientranti in tutto od in parte in franchigia.

**Art. 7 - Corresponsabilità degli assicurati**

Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.

**Art. 8 - Spese legali relative alle Sezioni I e II**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile, penale ed amministrativa a nome dell'Assicurato/Contraente, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art. 1917 C.C.

Si conviene tuttavia che la designazione di tecnici o legali, ove occorra, sarà effettuata di comune accordo fra la Società e il Contraente.

La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

**Art. 9 - Validità territoriale**

L'assicurazione ha validità nel mondo intero.

**Art.10 - Clausola broker**

Alla Società Aon Spa , sede di Milano, è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, in qualità di Broker, della Provincia di Sondrio ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i..

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

**Art. 11 - Foro competente**

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede il Contraente/Assicurato.

**Art.12 - Denuncia di sinistro**

La denuncia del sinistro deve essere fatta alla Direzione della Società tramite l'Agenzia cui è assegnata la polizza od il broker, nel termine di 30 giorni dal giorno in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne sia venuto a conoscenza.

**Art. 13 - Recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 30mo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione, a mezzo raccomandata o telex, con preavviso di 90 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Anche il Contraente può recedere dall'assicurazione nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo , con le stesse modalità del comma precedente, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.



**Art.14 - Premio anticipato dell'assicurazione**

Il premio annuo lordo anticipato della presente assicurazione è convenuto in € ....., conteggiato sulla base del preventivo degli emolumenti annui lordi di € 6.500.000,00 al quale verrà applicato il tasso dello ../. (pro-mille) al lordo delle imposte per le Sezioni I e II.

Il premio lordo anticipato alla firma è pari a €. ....

Il premio annuo anticipato rappresenta il premio minimo comunque acquisito dalla Società.

**Art.15 - Imposte**

Sono a carico dell'assicurato le imposte governative sulle assicurazioni nei termini di Legge.

**Art.16 - Pagamento e regolazione del premio**

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel contratto di assicurazione. Il premio potrà essere corrisposto alla Società entro il 60° (sessantesimo) giorno successivo a tale data.

Il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima si intende fissato in 60 giorni.

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 15 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto. Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

#### **Art.17 - Altre assicurazioni**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze. L'Assicurato è comunque esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni.

#### **Art. 18 - Rinuncia alla rivalsa**

Premesso che la clausola di diritto di rivalsa non costituisce onere aggiuntivo a carico dell'Ente, la Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza - fermo restando l'analogo spettante all'Ente per legge - rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o Amministratori dell'Ente assicurato.

#### **Art. 19 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 20 - Gestione sinistri**

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo. Alla fine di ogni semestralità la Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle stesse mediante emissione di un apposito documento riportante :

- data del sinistro
- nominativo della Controparte
- importo liquidato
- data del pagamento
- importo da recuperare

**Art. 21 - Interpretazione del contratto**

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

**Art. 22 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è diversamente regolato dalla polizza, valgono le norme di legge.

**Art. 23 - Clausola di revisione periodica del prezzo**

Il presente contratto è soggetto alla revisione periodica del prezzo ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 12.04.2006, n° 163 e tale verifica andrà fatta prima di ogni scadenza annuale.

**Art. 24 - Coassicurazione e delega**

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

## **SEZIONE I**

### ***ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E DIPENDENTI***

#### **Art. 25 - Oggetto dell'assicurazione**

- a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)  
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
- b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)  
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
- 1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni ,nonché ai sensi del D.Lgs. 23.02.2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro, da cui al punto 1) della relativa definizione, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
  - 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nelle discipline degli articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del D.Lgs. 23.02.2000 n. 38, sofferti dai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.

#### **Art. 26 - Qualifica di Terzo**

Ai fini dell'assicurazione R.C.T., sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione dei seguenti:

- i prestatori di lavoro di cui al punto 1) della relativa definizione limitatamente ai danni subiti in occasione di lavoro o di servizio per i quali operi la garanzia RCO.

Si precisa pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche:

- tutti i soggetti di cui ai punti 2) e 3) della definizione di prestatore di lavoro, anche nel caso in cui, a seguito di danni corporali subiti da tali soggetti in occasione di lavoro o di servizio, l'INAIL eserciti il diritto di surroga nei confronti dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile;

- il Presidente, gli Assessori, i Consiglieri, il Segretario Generale .

**Art. 27 - Precisazioni ed estensioni varie di garanzia RCT**

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- a) responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e le infrastrutture nonché i macchinari, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età.
- b) responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla conduzione di fabbricati nonché dei beni immobili anche non di proprietà degli Assicurati stessi, ivi comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere, nonché per i danni prodotti da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua. Relativamente ai danni da bagnamento e spargimento di acqua la garanzia viene prestata fino ad un massimale di € 250.000,00 e con l'applicazione delle seguenti franchigie:
  - spargimento di acqua con rottura di tubazioni franchigia € 250,00
  - spargimento di acqua senza rottura di tubazioni franchigia € 500,00
- c) responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C., di incarichi e lavori eseguiti da terzi.  
Con riferimento alla responsabilità di committenza ex art. 2049 C.C., di cui al precedente comma, si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato (dipendenti e non dipendenti), salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. o locati, in uso od usufrutto allo stesso Contraente; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
- d) servizi di esazione tributi, servizio di vigilanza con guardie armate e cani, compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente;
- e) danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato, franchigia € 100,00 per sinistro;
- f) responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato, (con esclusione degli immobili a qualsiasi titolo locati alla

Provincia di Sondrio  
Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti

Contraente e dei beni mobili utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali) previa deduzione di una franchigia di € 100,00 e fino a concorrenza di € 10.000,00 per anno assicurativo (esclusi i danni da furto ed incendio);

- g) danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere;
- h) servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile personale del personale medico e parasanitario;
- i) responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, assistenziale, scientifica nella qualità di promotore ed organizzatore di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, convegni, congressi, seminari, concorsi, simposi, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e macelli, celle frigorifere (anche per la carne in deposito per conto terzi), gabinetti per servizi igienici, bagni e piscine pubbliche, cimiteri, strutture sportive, servizi funebri, convegni e simili, anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori, comprese le operazioni di montaggio e smontaggio dei padiglioni e degli stands - sono inoltre compresi la proprietà e l'uso di palchi mobili e di palloni pressostatici;
- j) responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni subiti da:
  - dipendenti di società od enti distaccati presso il Contraente/Assicurato
  - dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od enti;
- k) responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di scuole di ogni ordine e grado, centri di assistenza sociale, per l'infanzia e per portatori di handicap, ambulatori e servizi sanitari in genere, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi gallerie d'arte, case, alberghi, pensionati, colonie estive, invernali ed elioterapiche, stabilimenti termali, impianti sportivi e ricreativi, giardini zoologici e simili, cimiteri, ancorché gestiti da terzi, compresa la responsabilità civile di cui agli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis e successive variazioni di cui alla legge 10.06.1978 n.316, - 1786 C.C., che si intende garantita fino a concorrenza di € 2.600,00 per danno singolo con il limite di € 100.000,00 per anno;
- l) l'assicurazione comprende in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde, mostre e fiere ovunque organizzati, i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi;
- m) la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose depositate nelle cassettiere, o presso il banco d'ingresso delle sedi, che i visitatori sono tenuti a lasciare prima di

Provincia di Sondrio  
Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti

attraversare il metal-detector o altri impianti di rivelazione magnetica ai fini della sicurezza (esclusi i danni da furto ed incendio).

La garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori.

I risarcimenti dovuti in forza della presente estensione di garanzia sono corrisposti previa deduzione di una franchigia minima di € 50,00 e massimo risarcimento per sinistro e per anno di € 100.000,00 ;

- n) danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, da omissioni nei compiti di vigilanza e pubblica sicurezza;
- o) danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, massimo risarcimento € 100.000,00 per sinistro ed anno;
- p) danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.  
Questa garanzia si intende prestata nel limite del massimale di garanzia per danni a cose ma, con un limite di risarcimento di € 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.  
Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;
- q) tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12/06/1984 n. 222;
- r) responsabilità civile dell'assicurato per i danni a cose mobili trovantesi nell'ambito esecuzione lavori. La garanzia si intende prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di € 250,00 e massimo risarcimento di € 250.000,00 per sinistro ed anno;
- s) responsabilità civile dell'assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei con massimo risarcimento di € 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo e con una franchigia di € 250,00 ;
- t) responsabilità civile dell'assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno con un massimo risarcimento di € 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo, per i danni ai fabbricati questa specifica garanzia è prestata con una franchigia per ogni sinistro di € 1.500,00 ;

Provincia di Sondrio  
Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti

- u) danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato o commissionati a terzi;
- v) Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.  
La garanzia è prestata con il massimo di € 1.000.000,00 per uno o più sinistri, verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo.
- w) RC ascrivibile all'Assicurato in qualità di "Datore di Lavoro" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19.09.94 ("Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro") e successive integrazioni e/o modificazioni, nonché alla Responsabilità Civile personale dei dipendenti preposti al controllo e all'osservanza delle norme dettate dal predetto Decreto incluse le squadre antincendio, fatto salvo il diritto di rivalsa nei casi di dolo e colpa grave nei confronti degli stessi. La presente estensione di garanzia vale per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali. Sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato medesimo, limitatamente ai danni da essi subiti per morte e lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale. Il massimale cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
- x) proprietà ed esercizio di parcheggi compresi i mezzi di terzi posti sotto sequestro.
- y) RC per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato.

**Art. 28 - Precisazioni ed estensioni inerenti la garanzia RCO**

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Si conviene tuttavia che:

- la garanzia sarà operante anche nel caso in cui l'Assicurato non sia in regola per errore od omissione, nonché per inesatta od erronea interpretazione delle normative di legge, non determinate da dolo, con gli obblighi per l'assicurazione di legge.



Provincia di Sondrio  
Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti

Si intendono compresi in garanzia anche il personale occasionale e gli allievi assicurati ai sensi del DPR 30.06.65 n. 1124 nonché i prestatori di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24.06.1997 n. 196 per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza

La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 per i danni subiti dai prestatori di lavoro.

- **ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI**

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi nel periodo di efficacia dell'assicurazione. L'estensione non ha effetto per le malattie, che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della polizza e dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n. 1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali (o dovute a causa di servizio) dalla magistratura.

In nessun caso la Società risponderà per le malattie professionali per importi superiori a € 1.500.000,00 per anno assicurativo, con l'intesa che in caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi.

La garanzia non vale per le malattie professionali conseguenti:

- a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa;
- b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.  
Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

**Art. 29 - Esclusioni**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) imputabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24/12/1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- b) da furto, salvo quanto previsto all'art. 27 lettere k) e m);

Provincia di Sondrio  
Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti

- c) cagionati da opere ed installazioni in genere per danni verificatisi dopo la consegna, salvo quanto previsto dall'art. 27 lettera u); a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori;
- d) cagionati da merci e prodotti fabbricati dall'Assicurato per danni verificatisi dopo la consegna a terzi;
- e) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; tuttavia tali danni sono compresi in garanzia qualora siano provocati da un fatto improvviso ed accidentale, fino a concorrenza di €500.000,00 per sinistro ed anno e soggetti ad uno scoperto del 10% con il minimo di €2.500,00 per sinistro. La presente garanzia comprende altresì le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società e viene prestata fermo il limite del massimale per sinistro indicato fino alla concorrenza del 10% di detto massimale;
- f) conseguenti a violazioni di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino danni materiali o corporali come definiti all'art. 1) - Definizioni.

L'assicurazione RCT ed RCO non comprende i danni:

- g) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h) derivanti dalla detenzione ed impiego di esplosivi.
- i) campi elettromagnetici e amianto.

## **SEZIONE II**

### ***RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETA' DEGLI IMMOBILI***

#### **Art. 30 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché degli altri beni immobili a qualunque uso o destinazione adibiti, ivi comprese le strade, gli acquedotti, le reti fognarie, le aree pubbliche ed il territorio in genere.

Le responsabilità nascenti dalla conduzione dei beni immobili oggetto della presente Sezione II, nonché di ogni altro bene immobile eventualmente detenuto dall'Assicurato a qualunque titolo, sono coperte nella Sezione I della presente polizza.

#### **Art. 31 - Operatività della garanzia indipendentemente dallo stato di conservazione degli immobili**

La garanzia prestata con la presente sezione si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura.

#### **Art. 32 - Esonero dell'indicazione dell'ubicazione degli immobili**

Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società.

#### **Art. 33 - Qualifica di Terzo**

Ai fini dell'assicurazione RCT sono considerati terzi tutte le persone fisiche o giuridiche con la sola esclusione dei seguenti:

- i prestatori di lavoro di cui al punto 1) della relativa definizione limitatamente ai danni subiti in occasione di lavoro o di servizio per i quali operi la garanzia RCO.

Si precisa pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche:

- tutti i soggetti di cui ai punti 2) e 3) della definizione di prestatore di lavoro, anche nel caso in cui, a seguito di danni corporali subiti da tali soggetti in occasione di lavoro o di servizio, l'INAIL eserciti il diritto di surroga nei confronti dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile;
- il Presidente, gli Assessori, i Consiglieri, il Segretario Generale .

**Art. 34 - Ordinaria e straordinaria manutenzione**

L'assicurazione è estesa al rischio della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione ristrutturazione ampliamento, sopraelevazione, demolizione di fabbricati ed impianti e di tutti gli immobili di cui all'art. 30 che precede. Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.

Per quanto concerne la manutenzione stradale la garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente l'amministrazione provinciale anche se di proprietà di terzi o se ubicati fuori dai confini provinciali.

**Art. 35 - Estensioni varie di garanzia**

A puro titolo esemplificativo, e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- a) danni prodotti da rigurgito di fogna e spargimento di acqua, antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici.

Relativamente ai danni da bagnamento e spargimento di acqua, la garanzia viene prestata con un massimale di € 250.000,00 con l'applicazione delle seguenti franchigie:

- spargimento di acqua con rottura di tubazioni fr. € 250,00
- spargimento di acqua senza rottura di tubazioni fr. € 500,00

- b) la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato.

Tale estensione di garanzia è operante entro il massimale per danni cose e comunque con il massimo di € 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo considerato. Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di € 500,00 per ogni sinistro;

- c) danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio.  
Questa garanzia si intende prestata nel limite del massimale di garanzia per danni a cose ma, con un limite di risarcimento di € 1.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

- d) danni derivanti da sospensioni, interruzioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, massimo risarcimento € 1.000.000,00 per sinistro ed anno.

**Art. 36 - Esclusioni**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto, salvo quanto previsto dal precedente art. 35 lettera b);
- b) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; tuttavia tali danni sono compresi in garanzia qualora siano provocati da un fatto improvviso ed accidentale. La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza di € 1.000.000,00 per sinistro ed anno con scoperto 10% minimo € 2.500,00 per sinistro;
- c) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- e) derivanti dall'esercizio, nei fabbricati, di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi, salvo che l'Assicurato sia chiamato a rispondere nella qualità di proprietario;
- f) campi elettromagnetici e amianto.